



I

**Tribunale di Bari, sez. IV civile, 13.2.2018 (decr.) – Magaletti Presidente – Cavone rel.**

*(Omissis)*

**Nel procedimento azionato ex art. 2473 co.3 c.c. in materia di srl, il Tribunale non ha competenza nella liquidazione delle spese, trattandosi di rapporto di natura negoziale.**

II

**Corte d'Appello di Bari, prima sezione civile, ord. (26.6.2018) 18.7.2018 – Cea Presidente- Mitola rel.-**

*Massima ordinanza resa nel procedimento di reclamo*

**Il decreto con cui il Tribunale, nel procedimento ex art.2473 co.3° c.c., ha posto le spese relative alla liquidazione del valore della quota ad opera degli esperti, ad esclusivo carico dell'istante, è suscettibile di reclamo o comunque può essere impugnato dinanzi alla Corte d'appello nel termine perentorio di dieci giorni a mente dell'art.739 cpc, pena l'inammissibilità.**

---

**Angelo Frabasile**

**La liquidazione delle spese nel procedimento ex art.2473 co.3° c.c.: questioni ancora aperte.**

La vicenda trae origine dal procedimento di volontaria giurisdizione non contenziosa ex art.2473 co.3 instaurato da un socio receduto da srl al fine di vedere determinato ad opera di un "esperto" nominato dal Tribunale il valore della propria partecipazione sociale, sussistendo disaccordo con la società sulla relativa quantificazione.

Il Tribunale provvedeva sull'istanza nominando un collegio composto da due esperti, ciascuno per distinta competenza a stimare anzitutto il valore del patrimonio finanziario-immobiliare della società, in proporzione del quale –come prevede l'art.2473 co.3° c.c.- procedere alla determinazione della quota sociale in questione. Con lo stesso decreto il Tribunale dichiarava meramente di imputare le spese della perizia alla parte istante.

Espletate le operazioni peritali e depositata la relazione giurata degli esperti, il socio uscente chiedeva al Tribunale di provvedere alla liquidazione delle spese a favore di costoro, ponendole in pari misura tra egli stesso e la società, stante l'assenza di un conflitto e l'inapplicabilità delle tipiche norme sulla regolamentazione processuale delle spese in riferimento allo speciale procedimento ex art.2473 co.3°.

Il Tribunale, in composizione collegiale, rigettava detta istanza affermando che, con la nomina degli esperti del caso, aveva definito la procedura in oggetto; che non sussistevano ragioni per la modifica di quel (l'unico) provvedimento; che non aveva competenza alla liquidazione delle spese, trattandosi di rapporto di natura negoziale.

Il socio interponeva reclamo ex artt.739 e 742 bis cpc alla Corte d'appello al fine di ottenere (tra l'altro), la revoca o modifica del decreto del Tribunale circa la liquidazione delle competenze degli esperti nominati da porre in pari misura tra esso istante e la società, sull'assorbente motivo ed assunto della necessità della liquidazione giudiziale delle spese della procedura secondo quanto previsto dall'art.2473 co.3° cpc e dalla giurisprudenza di merito e legittimità in materia.

Instauratosi il contraddittorio tra le parti (nonché irrualmente anche con gli esperti nominati in conseguenza della notifica ad essi del reclamo e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza), l'adita Corte d'appello rigettava il reclamo..



La Corte di merito, sotto il primo profilo della (in)competenza del Tribunale alla liquidazione delle spese degli esperti, affronta il diverso tema dell'impugnazione della determinazione di costoro per manifesta iniquità o erroneità (e della necessità in merito di un provvedimento idoneo al passaggio in giudicato), doglianza, per il vero, non dedotta e devoluta dal reclamante; sotto il secondo profilo, la Corte interpretando il reclamo come istanza di modifica del decreto con cui il Tribunale aveva nominato gli esperti e posto a carico dell'istante le spese di perizia, lo dichiara inammissibile per decorso del termine di dieci giorni previsto dall'art.739 cpc decorrente dal suddetto primo decreto mai prima reclamato.

Il soccombente socio ha proposto ricorso straordinario ex art.111 Cost., tutt'ora pendente, avverso il decreto della Corte d'appello.

Non si vuole entrare nel merito del decreto del Tribunale di Bari laddove, pur ammettendo che l'art.2473 (co.3°) impone di provvedere in ordine alle spese della procedura, e dato atto di averle poste a carico del ricorrente socio receduto con il decreto di nomina dell'esperto, giustifica il rigetto dell'istanza dello stesso ex socio di determinare la misura del compenso degli esperti e ripartirla pariteticamente *inter partes*, sull'assunto che non sussistono ragioni per la modifica del primo provvedimento non avendo competenza nella liquidazione delle spese, trattandosi di rapporto negoziale. In altri termini, il Tribunale di Bari, ritenendo che l'istanza (respinta) fosse stata depositata dopo che gli esperti avevano autonomamente quantificato e richiesto il proprio compenso al socio receduto, ha ritenuto di non poter intervenire ed interferire in un atto avente la stessa natura negoziale del rapporto tra ex socio e società, e che non sussistevano ragioni per modificare il primo decreto, quello di nomina degli esperti.

Il decreto in esame, nella parte in cui si è dichiarato privo di competenza a liquidare le spese degli esperti "trattandosi di rapporto di natura negoziale", appare di stimolo e di interesse per riguardare ed aggiornare un tema che, malgrado l'apparente semplicità e chiarezza del testo normativo laddove si legge che il tribunale "provvede anche sulle spese", è risultato tanto controverso sia in dottrina che in giurisprudenza. L'interesse della questione, ancora aperta, va percepito non soltanto dalla prospettiva del socio o della società, ma anche dalla prospettiva degli esperti (come è accaduto nella fattispecie concreta delibata dai giudici baresi) nell'ipotesi in cui si vedano costretti ad instaurare un autonomo giudizio nei confronti del socio che, non ancora esaurite le fasi di gravame, ritenga di non potersi fare carico da solo del compenso autoliquidato dall'esperto, potendo sussistere in tal senso valide ragioni anche di equità sostanziale (come ad esempio nel caso in cui il valore della sua partecipazione sociale, così come determinato dall'esperto nominato, abbia confermato la fondatezza delle sue contestazioni, ma sia di entità economica non proporzionata con il compenso spettante all'esperto).

La trattazione del tema non può prescindere dal preliminare inquadramento del procedimento previsto dall'art.2473 co.3°<sup>1</sup> il cui testo così recita: *"I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349."*

Lo stesso procedimento lo si ritrova a norma dell'art.2437 *ter* u.c. c.c. in tema di determinazione del valore delle azioni nella SpA, prevedendosi che *"In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore*

---

<sup>1</sup> Per una articolata ed esaustiva trattazione del tema v. N. Ciocca, *Questioni (aperte) in tema di contestazione del valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso*, in Riv. Notariato, 6, 2009, 1536 ss.



*di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349."*

Non è revocabile in dubbio che si è in presenza di un procedimento di volontaria giurisdizione che può essere promosso dal socio receduto ovvero dalla società stessa laddove tra essi non sussista un vero e proprio conflitto (dove la pacifica natura non contenziosa del procedimento di cui trattasi), bensì un disaccordo, da intendersi concettualmente come assenza di intesa<sup>2</sup> o divergenza sul valore della partecipazione del socio, come è dimostrato dal riferimento espresso all'art.1349 co. 1° c.c.<sup>3</sup> che consente di sussumere il meccanismo apprestato dall'art.2473 co.3° (e dell'art.2437 *ter* co.6° c.c. per le società per azioni) sotto la generale figura dell'arbitraggio, a mezzo del quale si affida al terzo la "determinazione dell'oggetto" del contratto<sup>4</sup>, secondo lo schema del mandato conferito al terzo al fine di integrare un rapporto giuridico patrimoniale incompleto<sup>5</sup>.

In proposito, valga rammentare che l'arbitraggio presuppone un rapporto negoziale incompleto ed è volto ad integrarne l'elemento mancante mediante una determinazione che può essere sia assolutamente discrezionale (mero arbitrio), sia ispirata a criteri equitativi (con equo apprezzamento)<sup>6</sup>, ma che in entrambi i casi non consiste in un giudizio su una lite<sup>7</sup>. Si è detto, infatti, che il procedimento di cui trattasi si svolge come contrattazione tra società e socio, fino alla determinazione, da parte dell'arbitratore nominato dal tribunale, del valore della quota del socio receduto.<sup>8</sup> Pertanto, appare corretto additare detto procedimento ad un tipico esempio di eteroregolamentazione (o regolazione eteronoma) del contratto prevista dalla legge, e non dalla volontà delle parti<sup>9</sup> (dove il tratto distintivo con l'istituto generale<sup>10</sup>), laddove la stima giurata "concorre alla integrazione e formazione del contenuto negoziale"<sup>11</sup>, ed è vincolate

<sup>2</sup> Trib. Roma, sez. spec. Imprese, 28.11.2017

<sup>3</sup> Corte App. Torino, Sez. I, 18.10.2010, in *Le Società.*, 2011, 1, 106.

<sup>4</sup> *ex multis* Trib. Nocera Inferiore sez. I<sup>a</sup> civ., 23.2.2007, in *Giur. it.* 2007, 12, 2783, con nota di G. Fauceglia, *Arbitraggio e determinazione del valore della quota nella disciplina del recesso nella società a responsabilità limitata.*

<sup>5</sup> Trib. Bologna, 4.7.2017, n.1373.

<sup>6</sup> Sui limiti dell'attività dell'arbitratore in presenza di modalità e criteri di valutazione statutariamente previsti e che possano risultare desueti o addirittura illeciti, M. Ferrata, *Il recesso del socio nella società a responsabilità limitata*, ne *Il Commercialista Veneto*, 2007, n.175, 8

<sup>7</sup> Cass. civ., sez. III, 30.6.2005, n.13954

<sup>8</sup> Trib. Padova, Sez. II<sup>a</sup> civ., 4.3.2014

<sup>9</sup> G. Fauceglia, *op. cit.*, 2787, secondo cui "Non ci si trova, cioè, di fronte a procedimenti integrativi della volontà negoziale, assolutamente liberi, come quello che si rinviene ad esempio nell'art.2264 c.c. in tema di società di persone".

<sup>10</sup> Per un approfondimento v. G. Zuddas, *L'arbitraggio*, Napoli, 1992, 159, ss.; F. Criscuolo, *Arbitraggio e determinazione dell'oggetto del contratto*, Napoli, 1995, 294 ss.; E. Gabrielli, *Il contratto di arbitraggio*, in *I contratti di composizione delle liti*, a cura di E. Gabrielli e F. P. Luiso, Trattato dei contratti diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Milano, 2005, Tomo II, 1143 ss.; in giurisprudenza, da ultimo v. Cass. civ., sez. III, 28.6.2016, n.13291, in *Riv. Dell'arbitrato*, 2016, 4, 623 ss., con nota di F. Tizi, *Perizia contrattuale e arbitraggio: due fenomeni distinti.*

<sup>11</sup> Trib. Nocera Inferiore, cit. (v. nota n.3)



per le parti<sup>12</sup>, salva l'impugnativa limitatamente alle ipotesi contemplate dall'art.1349 c.c.<sup>13</sup>. Il che confermerebbe l'idea di chi ritiene insita nel procedimento di cui trattasi una finalità deflattiva del contenzioso.

Il Supremo Collegio ha precisato che "la stima della quota effettuata dal perito non ha alcun carattere decisorio tra le parti in quanto, nell'ambito di attribuzioni di volontaria giurisdizione rivolte alla tutela di interessi anche generali ed esercitate senza un vero e proprio contraddittorio, essa si risolve in una misura che, ancorché coinvolga diritti soggettivi, non statuisce su di essi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte, né ha attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale (cfr. Cass. 6615/05) dovendosi a ciò aggiungere l'ulteriore considerazione che l'art. 2743 c.c., richiama l'applicazione dell'art. 1349 c.c., comma 1, che stabilisce che se la determinazione effettuata dal terzo è manifestamente erronea od iniqua, la determinazione è effettuata dal giudice e che consente quindi un controllo giurisdizionale su di essa."<sup>14</sup>

La prevalente giurisprudenza e dottrina ritengono che il procedimento in parola abbia come indefettibile presupposto la sussistenza del disaccordo tra socio receduto e società relativamente alla sola determinazione della quota sociale oppure anche l'assenza di siffatta determinazione da parte della società<sup>15</sup>, la quale ultima ipotesi riconducibile all'inerzia degli amministratori è stata ritenuta equipollente alla tacita contestazione del recesso<sup>16</sup>. In proposito si segnala un minoritario orientamento di merito che, con riferimento all'analogo procedimento *ex art.2437 ter co.6° c.c.* relativamente alle società per azioni, lo ha ritenuto esperibile in dipendenza non solo di una situazione di contrasto tra socio e società circa la determinazione del valore della partecipazione sociale effettuata dagli amministratori, ma altresì nell'ipotesi in cui manchi del tutto la preventiva determinazione di tale valore che, sostanzialmente, equivale alla contestazione del diritto di recesso del socio stesso (in questi termini, Trib. Roma, 13 dicembre 2007; Trib. Santa Maria Capua Vetere, 15 gennaio 2008)<sup>17</sup>, tale da implicare un vaglio tutt'altro che incidentale compatibile, a ben vedere, solo con un giudizio di merito.

Se per un verso una opposta interpretazione, restrittiva del diritto del socio a ricorrere al procedimento di determinazione della sua partecipazione sociale, vulnererebbe anche in modo paralizzante la tutela del socio recedente specie nelle spa<sup>18</sup>, per altro verso potrebbe apparire dubbia l'ammissibilità del medesimo procedimento laddove il disaccordo, di fatto, tra socio e società avesse ad oggetto non già la determinazione della misura o valore della quota o dell'azione come previsto dalle citate norme, ma (anche) altre questioni, come per l'appunto il diritto di recedere<sup>19</sup> (in base alle previsioni statutarie), tali da implicare

Tanto in coerenza con la funzione del procedimento di cui all'art. 2473, 3°co. c.c. che ha ad oggetto esclusivamente la nomina dell'esperto scelto dal giudice, e non la determinazione del valore della quota, per cui deve essere

<sup>12</sup> Trib. Roma, sez. XVI<sup>a</sup> civ., 28.11.2017, n.22269

<sup>13</sup> N. Ciocca, *op. cit.*, 1536 ss.

<sup>14</sup> Cass. civ., sez. I<sup>a</sup>, 12.06.2009, n. 13760; conf. Cass. civ., sez. I<sup>a</sup>, 19.02.2014, n. 3883

<sup>15</sup> Trib. Roma, sez. III<sup>a</sup> civ., 30.4.2014, in *Giur. Comm.*, 2015, II, 867, con nota di G. Fauceglia, *Recesso del socio ed "aggravio" dei diritti di voto*. Di contrario avviso, con specifico riferimento alle spa, Corte d'App. Firenze, sez. II<sup>a</sup> civ, 6.8.2008, in *Giust. Civ.*, 2009, I, 754, secondo cui "speciale procedimento camerale (di volontaria giurisdizione) previsto dall'art.2437-ter, comma 6, c.c. per la nomina dell'esperto arbitratore presuppone che vi sia la determinazione del valore di liquidazione delle azioni nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea la cui delibera legittima il recesso e che il valore così determinato venga contestato da parte del socio « contestualmente alla dichiarazione di recesso»."

<sup>16</sup> Trib. Roma, 13.12.2007 e Trib. Santa Maria Capua Vetere, 15.1.2008

<sup>17</sup> Trib. Roma, sez. III<sup>a</sup> civ., 8.7.2016, in *ILCaso.it*; Trib. Roma, sez. III<sup>a</sup> civ., 30.4.2014, in *ILCaso.it*

<sup>18</sup> G. Fauceglia, *Recesso del socio ed "aggravio" dei diritti di voto*, in *Giur. Comm.*, 2015, II, 867

<sup>19</sup> Corte App. Torino, sez. I<sup>a</sup> civ., 18.10.2010 in *Soc.*, 2011, 1, 106



ricondotto (come il legislatore ha espressamente previsto per quello di cui all'art. 2437 *ter*, 6° co. c.c.) nell'ambito di applicazione del procedimento nei confronti di una sola parte: tale è infatti la "parte più diligente" che, a seguito del mancato raggiungimento dell'accordo sulla determinazione del valore operata dagli amministratori, ha interesse a conseguire la nomina dell'esperto che vi provveda<sup>20</sup>.

Fatte queste premesse di inquadramento, il punto controverso, in base al decreto del Tribunale di Bari (così come della Corte d'appello che lo di fatto confermato), è se l'intervento del tribunale a norma dell'art.2473 co.3° c.c. sia limitato solo alla nomina dell'esperto oppure involga altresì la liquidazione del suo compenso, stando all'inciso "che provvede anche sulle spese".

Anzitutto va chiarito se l'esperto nominato dal tribunale vada considerato come titolare di un "ufficio pubblico", secondo quanto ritenuto da taluna giurisprudenza<sup>21</sup>, oppure debba considerarsi titolare di un ufficio privato. Deve decisamente propendersi per quest'ultima qualificazione, piuttosto che per la prima, all'evidenza del fatto che, se di *munus publicum* si trattasse, non avrebbe ragion d'essere la necessità (evidenziata dalle preposizione "tramite") di una "relazione giurata" più coerente, invece, con un ufficio privato. Espressamente la Corte di Cassazione<sup>22</sup> ha precisato, pur con riferimento al terzo arbitratore di cui all'art.1473 c.c., che trattasi di "ufficio privato", e più di recente in tal senso si è pronunciata la giurisprudenza di merito<sup>23</sup> che ha ricondotto la figura dell'esperto di cui all'art.2473 co.3° c.c. nell'ambito del mandato conferito al terzo dalle parti del contratto incompleto.

V'è poi da chiedersi se l'esperto nominato dal tribunale debba o no essere assimilato alla figura di "ausiliario", che può meglio saldarsi con la previsione contenuta nella norma di provvedere alle spese.

Al riguardo si è espressa nel 2012 la Suprema Corte con una sentenza ampiamente argomentata<sup>24</sup> nel senso di ritenere l'esperto di nomina giudiziale nel procedimento *ex art.2437 ter co.6° c.c.* (e per proprietà transitiva anche nel procedimento *ex art.2473 co.3° c.c.*) un ausiliario del giudice, sul rilievo che "il c.d. Testo Unico sulle spese di giustizia ha ritenuto di dare alla nozione di "ausiliario" e di "processo" - nel cui ambito l'opera del tecnico si esplica - un'accezione più ampia di quella in precedenza desumibile dalla lettura dell'art. 68 c.p.c.", la cui rigidità era stata già in precedenza superata dalle Sezioni Unite con sentenza n.11619/1997 in una fattispecie in cui erano chiamate a stabilire se il giudice dovesse farsi carico, a norma dell'art.52 disp. att. c.p.c., del compenso del curatore dell'eredità giacente, essendone controversa la riconducibilità alla figura dell'ausiliario. Osserva Il Supremo Collegio, infatti, che l'art.3 del Testo Unico in materia di spese di giustizia, di cui al D.P.R. 30.5.2002 n.115, prevede alla lett. n) che "ausiliario del magistrato" è il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di legge; e prevede alla lett. o) che debba intendersi per "processo" qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale.

In dottrina si è evidenziato che l'esperto di nomina giudiziale non svolge una tipica attività di coadiuvazione del giudice, giacché la determinazione del valore della partecipazione sociale, su cui verte il disaccordo tra socio e società, è

<sup>20</sup> Trib. L'Aquila, 9.3.2005, in *IlCaso.it*

<sup>21</sup> Trib. Salerno, sez. I<sup>a</sup> civ., 13.10.2009, in *Giur. Merito*, 4, 2010, 1038, con nota di S. D'Agostino.

<sup>22</sup> Cass., 19.11.2003, n.17527, in *Foro it.*, 2004, I, 77; *ibidem* 30.6.2005, n.13954.

<sup>23</sup> Tribunale Bologna, 4.7.2017, n.1373

<sup>24</sup> Cass., sez. II<sup>a</sup> civ., 14.2.2012, n.2152, in *CED Cassazione*, 2012





qualificabile come attività negoziale privata<sup>25</sup>. Ed in tale ottica si dovrebbe, pertanto, aderire alla tesi del Tribunale di Bari, ossia che, trattandosi di rapporto negoziale, il giudice non ha competenza a provvedere sulle spese per compenso all'esperto.

È pur vero che il procedimento *ex art.2473 co.3°* (o quello *ex art.2437 ter co.7°*) è diretto alla sola nomina da parte del tribunale di un esperto con funzione di estimatore del valore della partecipazione sociale, la cui attività valutativa, in quanto non asservita al giudice, si porrebbe al di fuori del "processo" secondo la nozione definita dall'art.3 lett. o) T.U. n.115/2002; ma è altrettanto vero che la congiunzione "anche" riferita al giudice ed avente ad oggetto le spese, non fa che rafforzare il rapporto copulativo con il periodo precedente, quello per l'appunto della nomina dell'esperto, di guisa da aggiungere un *quid pluris* all'attività giudiziale del caso.

Ed allora veniamo al punto di maggiore interesse, che può riassumersi nell'interrogativo se il tribunale che nomina l'esperto debba, secondo la previsione degli artt.2437 *ter* u.c. c.c. e 2473 co.3° c.c., anche liquidare il relativo compenso per l'attività estimativa compiuta.

Per parte della dottrina e della giurisprudenza non v'è dubbio che il tribunale debba provvedere ai sensi del comma 3° dell'art. 2473 c.c. alla liquidazione esclusivamente del compenso spettante all'esperto nominato, da effettuarsi solo successivamente all'espletamento dell'incarico<sup>26</sup>, e ciò per ovvie ragioni di opportunità legate essenzialmente alla necessità che la liquidazione tenga conto dell'attività concretamente compiuta. Né può escludersi che il tribunale provveda alla liquidazione dell'esperto nominato solo a fronte di una precipua istanza e nota presentate da quest'ultimo e previamente disaminate<sup>27</sup>.

Certo è che nel concetto di spese cui fanno riferimento le sufferite norme ed alla cui liquidazione provvede il tribunale, non rientrano anche le spese processuali attesa la natura non contenziosa del procedimento di volontaria giurisdizione, come è dimostrato dall'essere attivato dalla parte più diligente al solo fine - lo si ripete- di vedere nominato un esperto *ope iudicis*.

Se, dunque, nel panorama giurisprudenziale e dottrinale in materia si concorda, in aderenza al dato testuale dell'art.2473 co.3° c.c. (così come per l'art.2437 *ter* co.6° c.c.), che alla liquidazione del compenso dell'esperto debba provvedervi il giudice che lo ha nominato, ne consegue che quanto statuito dal Tribunale di Bari nel decreto in epigrafe, circa la mancanza di competenza a liquidare le spese del procedimento "trattandosi di rapporto di natura negoziale", appare essere un indirizzo isolato.

Altra questione che si è posta è quella del soggetto su cui debba gravare la liquidazione del compenso dell'esperto da parte del tribunale.

La questione è controversa in quanto v'è chi<sup>28</sup> ritiene che anche il compenso dell'esperto risenta del principio di causalità a seconda degli esiti della determinazione peritale, con la conseguenza di vedere spostato il carico del compenso solo sulla società o solo sul socio in base alla fondatezza o no della ragione di disaccordo sul *quantum*, oppure

<sup>25</sup> N. Ciocca, *op. cit.*, 1545

<sup>26</sup> Trib. L'Aquila, 9.3.2005, in *ILCaso.it*.

<sup>27</sup> B. Libonati, *Diritto commerciale. Impresa e società*, Milano, 2005, 459.

<sup>28</sup> V. Salafia, *Il recesso dei soci nelle società di capitali*, in *Le Società*, 2006, 422; Trib. Padova, sez. I<sup>a</sup> civ., 23.5.2014, in *ILCaso.it*



vederlo ripartito su entrambi i soggetti<sup>29</sup>. La tesi, tuttavia, mal si concilia con la natura del procedimento camerale di volontaria giurisdizione non contenziosa di cui trattasi che, nella sua portata limitata alla nomina dell'esperto da parte del tribunale, si svolge ad istanza e nei confronti della sola parte diligente, ragion per cui in simili procedimenti va esclusa una soccombenza processuale ex art.91 in mancanza della contrapposizione conflittuale tipica del giudizio ordinario ed in cui le spese sono sopportate dai ricorrenti<sup>30</sup>.

Autorevole dottrina, ha ritenuto che nel procedimento in discorso il provvedimento del tribunale dovrebbe essere limitato alle sole spese, intendendosi il compenso all'esperto, senza alcun riferimento al soggetto tenuto a pagarle, ciò in quanto un simile potere non sembra inferibile dalla dubbia applicazione estensiva delle norme sulla liquidazione delle spese degli ausiliari del giudice, ed inoltre se si ammettesse obbligato sempre e soltanto l'istante la nomina dell'esperto, si genererebbe un iniquo automatismo<sup>31</sup>.

Anche con riguardo ai criteri adottabili per la liquidazione del compenso all'esperto, si fa presente che secondo alcuni<sup>32</sup> il giudice dovrebbe tenere a parametro la tariffa dell'ordine professionale di appartenenza ritenendosi - come già detto - dubbia l'applicazione dei criteri contenuti nel T.U. in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. n.115/2002.

Tuttavia se, come affermato dalla Cassazione nel 2012<sup>33</sup> e dalla giurisprudenza di merito<sup>34</sup>, è corretto ricondurre alla figura *lato sensu* dell'ausiliario anche l'esperto nominato dal giudice nel procedimento che ci occupa, non si vede per quale ragione, anche per maggior garanzia della parte (o di entrambe le parti, ove ciò sia previsto in apposita convenzione anche statutaria), debba escludersi il ricorso al richiamato T.U. n.115/2002 dal quale attingere i parametri utili alla liquidazione del compenso all'esperto stesso.

Ma quale valore deve assumersi a base della liquidazione? Il problema che si pone è legato da un lato alla mancanza di un valore di mercato dei patrimoni delle società nel loro complesso, dovendosi fare riferimento al valore del patrimonio netto della società da cui poi ricavare il valore di mercato della partecipazione del socio al momento della sua dichiarazione di recesso in proporzione al patrimonio sociale; dall'altro lato, per la difficoltà che siffatta valutazione del patrimonio complesso della società può richiedere in termini di competenze (distinte), tempi e criteri adottabili (misti e non predeterminati specie con riguardo ai beni aziendali).

Proprio in tema di liquidazione del compenso del c.t.u. in caso di affidamento di un incarico unitario per la stima di un bene complesso come l'azienda, si è pronunciata di recente la Suprema Corte<sup>35</sup> chiosando che "per la liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, cui debba essere applicato il D.M. 30 maggio 2002, art. 3 (che, appunto, si riferisce alla consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, ecc.), allorché al CTU sia affidato il compito di stimare il valore delle quote pignorate di una società, la cui attività comprenda l'assunzione ed amministrazione di una partecipazione in altra società, è legittima la determinazione di un

<sup>29</sup> Trib. L'Aquila, 9.3.2005, cit.

<sup>30</sup> A. Jannuzzi – P. Loreface, *Manuale della volontaria giurisdizione*, Milano, 2004, 67-68.

<sup>31</sup> N. Ciocca, *op. cit.*, 1544-1545

<sup>32</sup> N. Ciocca, *op. cit.*, 1546, v. anche nota n.76.

<sup>33</sup> Secondo Cass. 14.2.2012 n.2152 (v. n.17) "il relativo compenso deve essere determinato, secondo le modalità stabilite dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in base alla tariffa giudiziale prevista per tutti gli ausiliari del giudice e non, invece, in base alla tariffa professionale".

<sup>34</sup> Trib. Milano, sez. spec. imprese, 27.06.2014, n.8639

<sup>35</sup> Cass. civ., sez. II<sup>a</sup>, 30.11.2017, n.28766; v. anche Cass. civ., sez. II, ord. 31.10.2018, n. 27914



compenso unitario. La quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata esprime una posizione contrattuale obiettivata, ed ha un suo valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta, e va perciò configurata come oggetto unitario di diritti, di tal che, nella valutazione della partecipazione ad una società a responsabilità limitata oggetto di pignoramento, la pluralità delle verifiche non esclude l'unicità dell'incarico, nè, quindi, giustifica la liquidazione di un compenso distinto per ogni stima compiuta, potendo, piuttosto, la molteplicità delle operazioni rilevare nell'ambito dell'arco tra il minimo e il massimo fissato dalla legge per lo scaglione di riferimento, come opportunamente disposto dal Tribunale di Padova (cfr. Cass. Sez. 2, 11/02/1999, n. 1156; Cass. Sez. 2, 24/10/2013, n. 24128).”

Ne deriva che per la corretta liquidazione del compenso all'esperto di nomina giudiziale, il valore di base è dato non già dalla stima e dal valore dell'intero patrimonio sociale, ma dalla determinazione di valore della quota ovvero dell'azione, a seconda del modello societario del caso, che costituisce il risultato concreto e circoscritto dell'attività peritale assegnata dalla legge.